



COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

IL SINDACO

Via Celotto n. 2
P.IVA. e C.F. 00564140242

Tel. 0444/614455
Fax 0444/414534

Email: sindaco@comune.grisignano.vi.it

Prot. n.

lì, 23/03/2020

COVID 2019 - INFORMAZIONI UTILI ALLA CITTADINANZA

23/03/2020 -DISPOSIZIONI VALEVOLI DAL 23 MARZO E FINO AL 3 APRILE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [22 marzo 2020](#)

Le nuove disposizioni si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [11 marzo 2020](#) nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del [20 marzo 2020](#) i cui termini di efficacia, già fissati al [25 marzo 2020](#), sono entrambi prorogati al [3 aprile 2020](#).

SONO SOSPESE tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle contraddistinte con i codici indicate [nell'allegato 1\) al DPCM](#) e salvo quanto di seguito disposto. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1) può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il [25 marzo 2020](#), compresa la spedizione della merce in giacenza.

RESTANO SEMPRE CONSENTITE:

- **le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui [all'allegato 1\) al Dpcm](#);**
- **le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui [alla legge 12 giugno 1990, n. 146](#), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;**
- **l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.**
- **ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;**

- **le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo**, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, **dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti**. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. Non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- **le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa**, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
- **le attività produttive sospese, se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile**;

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

NON SONO SOSPENSE:

- **le attività professionali**, ferme restando le previsioni di cui [all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#).
- **le attività delle pubbliche amministrazioni**, resta fermo quanto previsto [dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#).

SONO RIMASTE INVARIATE LE DISPOSIZIONI:

- per le attività commerciali, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [11 marzo 2020](#) e dall'ordinanza del Ministro della salute del [20 marzo 2020](#):

NUOVI DIVIETI DI SPOSTAMENTO

E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

LIMITAZIONI DETTATE DALL'ORDINANZA DELLA REGIONE VENETO N. 33 DEL 20 MARZO 2020


- Gli spostamenti per l'attività motoria o per le necessità fisiologiche dell'animale domestico sono possibili solo entro 200 metri dalla residenza/dimora
- L'uso della bicicletta e gli spostamenti a piedi sono consentiti solo per motivi di lavoro e necessità
- Può accedere agli esercizi commerciali aperti solo un componente del nucleo familiare
- Gli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, sono chiusi la [domenica](#)

MISURE IGIENICO SANITARIE:

- a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio della mani;
- b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) Evitare abbracci e strette di mano;
- d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) Igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

DALLA SEDE MUNICIPALE, **23 MARZO 2020**

IL SINDACO
Stefano Lain

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Lain', is written over a light green rectangular background.